

SENTENZA

Cassazione civile sez. III - 18/01/2023, n. 1417

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA	Raffaele	-	Presidente	-
Dott. SESTINI	Danilo	-	Consigliere	-
Dott. SCARANO	Luigi Alessand	-	rel. Consigliere	-
Dott. CONDELLO	Pasqualina A.P.	-	Consigliere	-
Dott. CRICENTI	Giusep	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32483/2019 proposto da:

G.C.G. e G.R., in proprio e
nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale
sui figli minori G.V.N. e
G.G.P., elettivamente domiciliati in Roma, Via Giannetto Valli n.
93, presso lo studio dell'avvocato Carmelo Fabrizio Ferrara, che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gioacchino Marletta;
-ricorrenti -
contro
Adamant Srl, Fallimento Polycastum Viaggi Srl, Maregest Italia Srl,
Villaggio Club Capo Alaua;
- intimati -
nonché contro
AWP PEC s.a. (già (Omissis), già (Omissis) s.p.a.), in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio dell'avvocato Marco
Anecchino, rappresentata e difesa dall'avvocato Santo Spagnolo;
-controricorrente -
nonché contro
GI.RI.DO.RO di D.R. E.A.eC Sas, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale
Angelico n. 249, presso lo studio dell'avvocato Francesca
Carpentieri, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano D. ;
-controricorrente -

avverso la sentenza n. 518/2019 della CORTE D'APPELLO di
CALTANISSETTA, depositata il 6/8/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/5/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/8/2019 la Corte d'Appello di Caltanissetta, in accoglimento del gravame interposto dalla società (Omissis) - Rappresentanza Generale per l'Italia- (già (Omissis) s.p.a.) e in conseguente riforma della sentenza Trib. Gela 13/3/2012, ha rigettato la domanda dai sigg. C.G.e.R.G. originariamente proposta -in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori G.V.N. e G.G.P.- nei confronti dell'Agenzia di Viaggi Gi.Ri.Do.Ro. di D.R. E.A. E C. s.a.s. (che ha chiamato in manleva la società (Omissis) s.p.a.) e della società Polycastrum Viaggi s.r.l. (che ha chiamato in causa la società Maragest Italia s.r.l., "quale gestore che aveva commercializzato il complesso Villaggio Capo Alaua, sulla base di un contratto di fornitura di servizi alberghieri volto a garantire ai clienti della Polycastrum i servizi del predetto complesso", la quale ultima ha a sua volta chiamato in causa quale esclusiva responsabile la società Cibus s.r.l., cui era stato affidato in gestione "il servizio di ristorazione del Villaggio Club Capo Alaua") di risarcimento dei danni rispettivamente sofferti in conseguenza dell'inadempimento del contratto "stipulato in data 04.03.2006" di compravendita di "pacchetto turistico "all inclusive", del costo complessivo di Euro 796,00, offerto dal tour operator Polycastrum Viaggi s.r.l., avente ad oggetto una vacanza della durata di 8 giorni a (Omissis), località (Omissis), presso il Villaggio Club Capo Alaua".

Danni lamentati in ragione dell'essere stati "dopo due giorni dall'arrivo prima un figlio, poi l'altro ed infine la madre... colpiti da una gastroenterite e ricoverati per tre giorni diversi presso l'Ospedale di (Omissis) per le opportune cure", causata da "cibi o bevande consumati all'interno del villaggio".

Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito i G., in proprio e nella qualità, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi la società Gi.Ri.Do.Ro. di D.R. E.A. eC. s.a.s. e la società AWP PEC s.a. (già (Omissis), già (Omissis) s.p.a.), la quale ultima ha depositato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che, pur non essendo stato il ricorso notificato al "Villaggio Club Capo Alaua", il contraddittorio si appalesa nella specie integro, atteso che con tale denominazione viene individuato non già un autonomo soggetto giuridico bensì il villaggio turistico gestito dalla società Maregest Italia s.r.l., come risulta dalla visura camerale prodotta in atti con la memoria dagli odierni ricorrenti.

Con il 1 motivo i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione" del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 93, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente escluso la solidarietà tra l'Agenzia di Viaggi Gi.Ri.Do.Ro. e il tour operator Polycastrum Viaggi s.r.l..

Lamentano che l'"esclusione di una solidarietà dell'agenzia viaggi ed il Tour Operator e la configurazione di un profilo di responsabilità dipendente dall'attribuzione della possibilità di controllo, in astratto e in concreto, del servizio all'origine del danno... dimostra come il Collegio non abbia realmente percepito il tipo e la natura dell'attività riservata dall'agenzia viaggi, che non è un mero venditore di prodotti su catalogo ma un soggetto che svolge un'attività di impresa particolarmente qualificata, al punto da richiedere una specifica abilità tecnica, (su) cui il consumatore ripone pieno e totale affidamento.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato "come la ratio della disposizione relativa alla vendita dei pacchetti turistici sia quella di offrire tutela massima al turista, sotto una duplice angolazione: configurazione di una solidarietà tra agenzia viaggi e Tour Operator e di una responsabilità svincolata dalla possibilità di un controllo, in astratto ed in concreto, della prestazione causa del danno", laddove la "diversa interpretazione accolta dalla Corte d'Appello... non solo non è giuridicamente corretta ma si muove in una direzione contraria rispetto allo spirito del Codice del Consumo", finendo per complicare, anziché agevolare, la tutela del consumatore.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o package introdotto dal D.Lgs. n. 111 del 1995 - emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE-, la cui disciplina è poi confluita nel D.Lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo- (v. Cass., 10/9/2010, n. 19283) nella specie *ratione temporis* applicabile), che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (resa esecutiva in Italia con L. n. 1084 del 1977), diversamente da quest'ultimo essendo caratterizzato dalla "finalità turistica" che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione (nonché relativamente alla sorte) del contratto (v. Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., 24/4/2008, 4 n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 24/7/2007, n. 16315), ex artt. 1176,2 co., c.c. e 2236 c.c. l'organizzatore e il

venditore di pacchetti turistici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619), con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.

Rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto prevalendo gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione (cfr. Cass., 17/7/2001, n. 9691; Cass., 6/11/1996, n. 9643), con applicazione in particolare della disciplina del trasporto (v. Cass., 6/11/1996, n. 9643; Cass., 26/6/1964, n. 1706) ovvero -in difetto di diretta assunzione da parte dell'organizzatore dell'obbligo di trasporto dei

clienti- del mandato senza rappresentanza o dell'appalto di servizi (v. Cass., 23/4/1997, n. 3504; Cass., 6/1/1982, n. 7; Cass., 28/5/1977, n. 2202), ed al di là del diverso ambito di applicazione derivante dai (differenti) limiti territoriali, il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o package) si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l'oggetto e la finalità.

Il "pacchetto turistico", che può essere dall'organizzatore alienato direttamente o tramite un venditore (D.Lgs. n. 206 del 2005 -Codice del consumo, art. 3, comma 2, trasfuso nell'art. 83, comma 2, -), risulta infatti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del "pacchetto turistico", con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte (D.Lgs. n. 111 del 1995, artt. 2 ss., trasfuso nell'art. 84 del Codice del Consumo).

La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare.

Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono infatti al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente considerati bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindere dalla considerazione dei medesimi alla stregua della "finalità turistica" che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare.

I plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal c.d. tour operator sono infatti funzionalizzati al soddisfacimento dei profili - da apprezzarsi in condizioni di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso-

di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la "finalità turistica", o lo "scopo di piacere" assicurato dalla vacanza, che il turista-consumatore in particolare persegue nell'indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315).

Nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (cfr. Cass., 27/6/2007, n. 14837; Cass., 27/10/2004, n. 20787; Cass., 24/5/1997, n. 4636; Cass., 6/11/1996, n. 9643), l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, comma 2, e quindi nel D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), art. 93, comma 2, assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente (v. Cass., 3/12/2009, n. 25396; Cass., 9/11/2004, n. 21343), e pertanto la loro responsabilità solidale (v., da ultimo, Cass., 23/4/2020, n. 8124) sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio reso (o non reso).

Ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, e quindi dell'analogo D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), art. 93 l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico.

Essi rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l'adempimento della prestazione da essi dovuta, in quest'ultima ipotesi trattandosi di responsabilità riposante nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c. in base alla quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche qualora ai medesimi esclusivamente ascrivibili (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), e ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).

In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riescano a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangono soccombenti.

La suindicata disciplina introdotta nel recepire la Direttiva n. 90/314/CEE e poi confluita nel c.d. Codice del consumo (nella specie, come detto, *ratione temporis* applicabile) ha infatti inteso tutelare maggiormente di quanto non avveniva in precedenza (v., con riferimento all'esclusione della responsabilità dell'intermediario o venditore per gli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, Cass., 19/1/2010, n. 696) il consumatore.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa, anche nei confronti del terzo prestatore di servizi responsabile (v. Cass., 6/7/2018, n. 17724; Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 10/9/2010, n. 19283; Cass., 29/2/2008, n. 5531), l'inciso "secondo le rispettive responsabilità" recato dal D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), comma 1 dell'art. 93 del e dal D.Lgs. n. 111 del 1995. comma 1 dell'art. 14 assumendo invero rilievo esclusivamente nella ripartizione interna tra i responsabili solidali.

Responsabilità non correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione (Cass., 23/4/2020, n. 8124; Cass., 6/7/2018, n. 17724; Cass., 3/12/2009, n. 25396. Diversamente v. peraltro Cass., 2/2/2022, n. 3150, che fa espressamente richiamo al precedente costituito da Cass., 19/1/2010, n. 696, invero relativo alla responsabilità tipica del mandatario e alla disciplina di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia dalla L. n. 1084 del 1977), trovando in quest'ultima ipotesi fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento) bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr., con riferimento a diversi ambiti professionali, Cass., 13/4/2007 Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329), fondamentale rilevanza assumendo -come detto- la circostanza che dell'opera del terzo essi comunque si avvalgano nell'attuazione della prestazione dovuta, in virtù del principio *cuius commoda eius et incommoda*.

Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o package) la "finalità turistica" connota -come detto- la sua causa concreta ed assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento.

Come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo al riguardo, la causa concreta viene a rivestire decisiva rilevanza altresì in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali ad esempio l'impossibilità o l'aggravio della prestazione, l'inadempimento, ecc.

Eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio (nel caso, turistico) sino a farlo venire del tutto meno laddove -in base a criteri di normalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso- essi depongono per l'impossibilità della relativa realizzazione.

In tal caso, il venir meno dell'interesse creditorio determina invero l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell'elemento funzionale (art. 1174 c.c.). E ove come nella specie il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell'interesse creditorio comporta la irrealizzabilità della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione.

Il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo sottolineato, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione.

Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta.

Trattandosi di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o package) la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve essere come nella specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza", laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto (es., desiderio di allontanarsi per un po' dal coniuge o dalla cerchia degli amici o dall'ambiente di lavoro), in cui si sostanziano propriamente i motivi.

In accordo con quanto posto in rilievo in dottrina, l'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione va pertanto ravvisata costituire figura diversa dall'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, cui non è invero riconducibile (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766).

La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.), che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 22/10/1982, n. 5496; Cass., 6/2/1979, n. 794; Cass., 27/6/1978, n. 3166; Cass., 8/10/1973, n. 2532; Cass., 14/10/1970, n. 2018; Cass., 29/10/1962, n. 3076), integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463 c.c. e art. 1256, 1 co., c.c. (v. Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994, n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (c.d. sinallagma funzionale), a tale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del contratto (cfr. Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 15/12/1975, n. 4140; Cass., 26/3/1971, n. 882; Cass., 14/4/1959, n. 1092; Cass., 26/3/1954, n. 894).

L'impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) consiste invece nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione (cfr. Cass., 10/4/1995, n. 4119) che dà luogo ad una corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per la parte che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto, laddove la prestazione residua venga a risultare incompatibile con la causa concreta del contratto (cfr. Cass., 15/12/1975, n. 4140).

Diversamente da tale ipotesi, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanzarsi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore.

Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo "scopo di piacere" in cui si sostanzia la "finalità turistica"), essa implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore (in dottrina si segnala l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce al venditore di effettuare la consegna prevista).

Come osservato in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazione estingue invero il rapporto obbligatorio per il venir meno dell'interesse creditorio, e di conseguenza il contratto, che dell'obbligazione costituisce la fonte/ per irrealizzabilità della relativa causa concreta.

La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione (v. peraltro ancora Cass., 2/5/2006, n. 10138) di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037). Superando le perplessità in passato avvertite in argomento (v. Cass., 9/11/1994, n. 9304), e in accordo con quanto anche autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto affermato che l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non

specificamente prevista, costituisce -analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione- (autonoma) causa di estinzione dell'obbligazione (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766).

Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto emerge evidente come la corte di merito abbia nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

E' rimasto nel giudizio di merito accertato che nella specie, "dopo due giorni dall'arrivo" a (Omissis), località (Omissis), presso il Villaggio Club Capo Alaua (giusta "pacchetto turistico "all inclusive"", offerto dal tour operator Polycastrum Viaggi s.r.l., avente ad

oggetto una vacanza della durata di 8 giorni) prima un figlio, poi l'altro ed infine la madre sono stati "colpiti da una gastroenterite e ricoverati per tre giorni diversi presso l'Ospedale di (Omissis) per le opportune cure", ove "altre venti persone circa, tutte provenienti dallo stesso Villaggio, si trovavano ricoverate, a causa degli stessi disturbi intestinali"; e che "i malesseri accusati dai villeggianti, e quindi anche dai G., fossero senz'altro riconducibili ad una disfunzione nella catena alimentare del villaggio turistico".

Orbene, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza disatteso i suindicati principi là dove, nel riformare la pronuncia del giudice di prime cure, ha affermato che ("espressione di cui al D.Lgs. n. 111/1995, art. 14 del, secondo cui l'organizzatore e il venditore, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, sono tenuti al risarcimento del danno "secondo le rispettive responsabilità se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile", deve essere interpretata, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, nel senso che il tour operator e l'agenzia di viaggi venditrice del pacchetto sono da intendere responsabili soltanto dell'inadempimento degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista, sussistendo, quindi, un regime di responsabilità formalmente disgiunta e strutturalmente differenziata dell'organizzatore e del venditore, coerente con la sostanziale diversità delle funzioni economiche svolte dai due operatori turistici. Ora, poiché l'agenzia di viaggi Giridoro, alla quale i G. non hanno contestato alcunché in ordine al suo mandato professionale, si è limitata a vendere il pacchetto turistico così come proposto dal Tour Operator, la stessa non può in alcun modo essere ritenuta responsabile dell'eventuale inadempimento degli obblighi di organizzazione che ricadono sul Tour Operator, né, tanto meno, per l'inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto turistico, quale il servizio di ristorazione erogato dal villaggio presso cui i G. ebbero a soggiornare, in relazione al quale ebbero ad ammalarsi. Non rientrava, infatti, tra le competenze della Giridoro il sindacato di merito e la sorveglianza sui servizi erogati dai prestatori d'opera e della struttura turistica di cui il Tour Operator aveva deciso di avvalersi, né tantomeno la scelta dei terzi prestatori dei servizi".

Interpretazione che, nell'attagliarsi piuttosto al diverso contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), invero neglige totalmente la figura del contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" o package, la relativa natura e la suindicata peculiare disciplina, nonché la portata e la finalità delle modifiche introdotte dalla suindicata disciplina di recepimento della Direttiva n. 90/314/CEE, come interpretata da questa Corte.

Alla fondatezza p.q.r. del motivo consegue, assorbito il 2 motivo (con il quale i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi dell'erronea disposizione in ordine alle spese processuali), la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta, che in

diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2023